



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32541**, del registro di segreteria, avente ad

oggetto il conto giudiziale n. **84046** riferibile all'agente contabile **Loreta**

Isolani, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del

Comune di Roverchiara (VR) per l'**esercizio 2022**;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 12 novembre 2025 tenutasi con l'assistenza

della dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero,

nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Francesca Dimita.

Comparsa l'agente contabile Loreta Isolani.

FATTO

1. Con relazione n. 243/2025, il Magistrato relatore sottoponeva al giudizio

del Collegio il conto giudiziale n. 84046, relativo al periodo di gestione 1°

gennaio – 31 dicembre 2022, reso dall’agente contabile Loreta Isolani, quale

consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara (VR).

Con nota istruttoria del 7 marzo 2025 il Comune veniva invitato a produrre l’integrazione documentale necessaria, comprendente l’estratto delle immobilizzazioni finanziarie dal conto del patrimonio, la relazione del Servizio Economico-Finanziario sugli organismi partecipati, le eventuali direttive impartite all’agente, il prospetto dei risultati delle partecipate, la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. e il provvedimento di parificazione. La documentazione richiesta veniva depositata il 27 marzo 2025 tramite il servizio DAeD.

L’esame congiunto del conto e degli atti integrativi evidenziava, tuttavia, una divergenza tra i valori riportati nel Mod. 22 e quelli risultanti dalle scritture patrimoniali. Infatti, nel conto giudiziale la consistenza delle partecipazioni del Comune – in CAMVO S.p.A. e ESA-Com S.p.A. – era indicata al solo valore nominale, pari a complessivi € 177.251,00, invariato sia al 1° gennaio sia al 31 dicembre 2022. Il conto del patrimonio, invece, riportava per le medesime partecipazioni valori significativamente superiori, pari a € 321.296,61 al 1° gennaio 2022 e € 326.720,12 al 31 dicembre 2022, determinati secondo il metodo del patrimonio netto, sulla base degli ultimi bilanci approvati dalle società partecipate.

Lo scostamento risultava confermato anche dalla nota del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del 26 marzo 2025, che esplicitava come, nel Mod. 22, fosse stato riportato esclusivamente il valore nominale dei titoli, in contrasto con la metodologia applicata nello stato patrimoniale.

Ritenute sussistenti irregolarità rilevanti ai sensi dell'art. 145, co. 4, c.g.c., il

Magistrato istruttore proponeva il deferimento del conto al Collegio.

2. Con memoria depositata il 24 settembre 2025, l'agente contabile offriva una ricostruzione puntuale delle modalità con cui, nel corso degli anni, il Comune aveva predisposto i conti del consegnatario.

L'agente riconosceva altresì le criticità segnalate dal Magistrato relatore: l'utilizzo del valore nominale in luogo del patrimonio netto e, quindi, la mancanza di coerenza tra il conto giudiziale e lo stato patrimoniale.

Nella memoria si dava nondimeno conto dell'impegno assunto dall'Ente per superare definitivamente tale impostazione. A partire dall'esercizio 2024, infatti, il Comune aveva infatti deciso di adottare un criterio di valutazione pienamente coerente con i principi dell'armonizzazione contabile, riportando nel conto del consegnatario gli stessi valori delle partecipazioni utilizzati nel conto del patrimonio.

3. All'udienza pubblica del 12 novembre 2025 compariva l'agente contabile e il Pubblico Ministero si rimetteva alle conclusioni del Collegio.

DIRITTO

I. Oggetto del giudizio

Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 84046, reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara (VR) per l'esercizio finanziario 2022. Il Collegio è chiamato a verificare se il conto rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni affidati all'agente, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il giudizio di conto

non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica l'accertamento dell'attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni, con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la cui gestione non è meramente figurativa, ma comporta l'esercizio di diritti e l'assunzione di obblighi rilevanti per l'Ente.

II. Sul criterio di rappresentazione contabile delle partecipazioni e sull'allineamento al conto del patrimonio

L'esame del conto evidenzia, innanzitutto, che l'agente contabile ha provveduto a indicare le partecipazioni dell'Ente sulla base del solo valore nominale dei titoli, senza alcun raccordo con i valori risultanti dal conto del patrimonio predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Ciò ha generato una significativa divergenza tra le due rappresentazioni contabili, poiché il valore riportato nel Mod. 22 del conto giudiziale si presenta immutato rispetto all'esercizio precedente e, soprattutto, non riflette le variazioni patrimoniali emergenti dalle scritture dell'Ente.

Il Collegio rileva che tale modalità espositiva non è compatibile con la funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. Come affermato da consolidata giurisprudenza, la base di ogni rendicontazione riguarda infatti gli inventari, che devono essere aggiornati e verificati, costituendo il punto di riferimento per accettare la corrispondenza tra i valori indicati nel conto del patrimonio e quelli riportati nel conto del consegnatario.

Ne consegue che una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni intervenute e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore meramente nominale non è idonea a soddisfare tale esigenza, risultando, come

nel caso di specie, disallineata rispetto alle scritture patrimoniali.

In questa prospettiva il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali che ne riflettano comunque l'effettiva consistenza. Tale criterio risponde alla precisa esigenza di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della partecipazione, proporzionata all'andamento dell'ente partecipato e quindi coerente con la realtà economica della gestione.

Alla luce di tali principi, non può ritenersi adeguato il ricorso al mero valore nominale, il quale – oltre a risultare statico e avulso dalla concreta evoluzione della partecipata – non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell'esercizio (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025). Va, peraltro, dato atto che l'Ente ha rappresentato di avere adottato, a decorrere dall'esercizio 2024, il criterio del patrimonio netto per la rappresentazione delle partecipazioni nel conto del consegnatario, allineando così il contenuto del Mod. 22 alle risultanze del conto del patrimonio e ai principi contabili richiamati.

III. Sulla relazione dell'organo di controllo ex art. 139 c.g.c.

L'art. 139, c. 2, c.g.c. impone che l'organo di controllo rediga una relazione puntuale sulle verifiche compiute, attestando l'esattezza delle operazioni e la corrispondenza tra i valori riportati nel conto giudiziale e quelli risultanti dalle scritture patrimoniali dell'Ente. La relazione depositata dall'Ente si limita ad attestare la presentazione e la parificazione del conto, senza svolgere alcuna verifica puntuale sulla correttezza dei valori esposti o sulla loro coerenza con

le scritture patrimoniali dell’Ente. Tale modalità, meramente ricognitiva, non è conforme ai requisiti fissati da questa Sezione, che attribuisce alla relazione una funzione di garanzia sostanziale dell’esattezza e completezza del conto (tra le altre, Sez. giur. Veneto, ordinanza n. 15 del 31 maggio 2023).

IV. Conclusioni

In conclusione, le irregolarità riscontrate non attengono alla sussistenza di ammanchi o responsabilità patrimoniali, ma riguardano la parziale e non fedele rappresentazione delle partecipazioni dell’Ente, nonché la mancata valutazione delle relative quote secondo i criteri richiesti dai principi dell’armonizzazione contabile. Le giustificazioni e gli impegni prospettati dall’agente contabile nella memoria – che il Collegio considera con favore, anche in ragione delle ridotte dimensioni del Comune di Roverchiara e delle conseguenti limitate risorse organizzative – non consentono, tuttavia, di superare le criticità che connotano il conto per l’esercizio esaminato.

Ne consegue che il conto giudiziale n. 84046 deve essere dichiarato irregolare, ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c.

La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32541** del registro di Segreteria dichiara l’irregolarità del conto giudiziale **n. 84046**.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Innocenza Zaffina

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria, il 04/12/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo